

---

# Statuto

---

Rete  
Universitaria  
Italiana per  
l'Apprendimento  
Permanente

---

Depositato 17 maggio 2013

Modificato in sede di  
IX Assemblea della Ruiap  
Roma 30 ottobre 2015

---

## Indice

Art. 1 - Denominazione, sede, durata .....	3
Art. 2 – Obiettivi .....	3
Art. 3 – Modalità di adesione .....	4
Art. 4 - Impegni degli associati .....	4
Art. 5 - Quota annuale di iscrizione .....	5
Art. 6 - Organi, Segretario e Tesoriere.....	5
Art. 7 - Composizione e modalità di convocazione dell'Assemblea degli associati.....	6
Art. 8 – Attribuzioni dell’Assemblea .....	6
Art. 9 - Cariche sociali di competenza dell'Assemblea .....	7
Art. 10 - Durata delle cariche e rieleggibilità.....	7
Art. 11 – Attribuzioni del Presidente .....	8
Art. 11 bis – Il Presidente Onorario .....	8
Art. 12 - Composizione del Consiglio Direttivo.....	8
Art. 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo .....	8
Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo .....	9
Art. 15 - Revisore dei Conti.....	10
Art. 16 - Bilancio .....	10
Art. 17 - Fondo Comune e fonti di finanziamento.....	10
Art. 18 - Cessazione degli associati.....	11

## **Art. 1 - Denominazione, sede, durata**

1. È costituita un'associazione con la denominazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente", in forma abbreviata, "RUIAP", di seguito denominata "Rete".
2. La RUIAP ha sede legale a Genova. La Rete può aprire altre sedi operative con deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. La RUIAP non ha scopi di lucro e ha durata illimitata.

## **Art. 2 - Obiettivi**

1. La Rete si pone i seguenti obiettivi:

### Rispetto alle singole università:

- 1) includere nelle strategie istituzionali delle università l'apertura degli accessi e l'apprendimento per tutto l'arco della vita;
- 2) sviluppare un'offerta formativa centrata sulla persona che apprende, adeguata ad una popolazione studentesca diversificata, con programmi di studio disegnati sulle diverse esigenze e in grado di attrarre anche studenti adulti e lavoratori studenti;
- 3) promuovere servizi appropriati di orientamento e di consulenza per tutte le tipologie di studente;
- 4) sviluppare servizi e maturare competenze per favorire il riconoscimento, la convalida e la certificazione, sia in ambito universitario che extra-universitario, degli apprendimenti pregressi (conoscenze e competenze);
- 5) includere l'apprendimento permanente nella cultura della qualità;
- 6) rafforzare la relazione tra ricerca, didattica e innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente;
- 7) promuovere un ambiente d'apprendimento flessibile e creativo per tutti gli studenti;
- 8) promuovere e sviluppare sinergie con gli attori di livello locale, regionale, nazionale e internazionale su obiettivi di settore condivisi;
- 9) agevolare la collaborazione tra gli associati alla Rete e tutti gli altri soggetti operanti in questo ambito.
- 10) favorire la diffusione delle metodologie e tecnologie digitali per l'apprendimento, nella prospettiva di una formazione qualificata.

### Rispetto alle parti sociali e agli attori istituzionali e politici:

- 1) fare della Rete un forum per lo sviluppo, lo scambio e la disseminazione delle buone pratiche, nella prospettiva della formazione e apprendimento permanente a livello europeo;
  - 2) rappresentare presso le istituzioni nazionali l'importanza della formazione e dell'apprendimento permanente, sollecitandole all'adozione di normative adeguate;
  - 3) promuovere azioni finalizzate al riconoscimento delle buone pratiche e dello sviluppo della cultura dell'apprendimento permanente, anche in termini di incentivi per le università impegnate su questo terreno;
  - 4) promuovere la ricerca sul tema della formazione e dell'apprendimento permanente, disseminando i risultati nella comunità scientifica e nella società;
  - 5) ricercare partenariati e sviluppare azioni di reperimento fondi per sostenere i programmi di ricerca e didattica degli Atenei in questo settore, anche con la partecipazione a programmi di ricerca nazionali e internazionali.
2. La Rete potrà in essere tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà organizzare e partecipare a seminari, convegni, congressi nazionali e internazionali, progettare o gestire interventi formativi a beneficio dei soci o di soggetti terzi, partecipare a bandi locali, nazionali ed internazionali sia come partner che come proponente, potrà inoltre in modo marginale e non prevalente svolgere attività di consulenza o di prestazione di servizio nelle materie attinenti l'oggetto sociale.

### **Art. 3 - Modalità di adesione**

1. Hanno titolo a partecipare alla RUIAP tutte le Università italiane, statali o non statali, che rilasciano titoli di alta formazione (a partire dal sesto livello del Quadro Europeo dei Titoli) aventi valore legale, che accettino lo statuto della Rete.
2. La richiesta di adesione all'associazione è indirizzata al Presidente insieme alle deliberazioni assunte dall'Ateneo con l'indicazione del suo legale rappresentante o di suo delegato e l'indirizzo di posta elettronica cui debbono essere inviate le comunicazioni.
3. Le richieste di adesione sono presentate alla prima Assemblea utile dal Presidente; la carica di associato viene formalizzata al momento del voto dell'Assemblea.

### **Art. 4 - Impegni degli associati**

1. L'associato alla Rete si impegna al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi della Rete e dei regolamenti da questi emanati.

## **Art. 5 - Quota annuale di iscrizione**

1. Gli associati sono tenuti al pagamento annuale della quota di associazione stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta del Direttivo. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fintanto che l'associato non presenti atto formale di recesso almeno un mese prima della scadenza dell'anno.
2. Nel caso in cui l'associato non accetti la deliberazione dell'Assemblea in merito alla quota associativa, esso potrà esercitare il diritto di recesso immediato, escludendosi qualunque pretesa di versamento della quota da parte dell'Associazione per eventuali ritardi nella comunicazione di non accettazione e recesso.

## **Art. 6 - Organi, Segretario e Tesoriere**

1. Sono organi della Rete:
    - a) l'Assemblea degli associati;
    - b) il Presidente;
    - c) il Consiglio Direttivo;
    - d) il Revisore dei Conti;
    - e) **il Presidente Onorario.**
  2. Per l'espletamento delle pratiche organizzative, la Rete si avvale di un Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario della Rete funge anche da Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.
  3. Per l'espletamento delle pratiche amministrative la Rete può avvalersi di un Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo.
  4. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.
  5. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di componenti variabile tra sei e nove, definito dall'Assemblea nella quale si terranno le elezioni, su proposta del Consiglio Direttivo uscente.
- 5.bis. Alle riunioni del Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Past President e il Presidente Onorario, senza essere conteggiati ai fini del numero legale.**
6. Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
    - b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 7 - Composizione e modalità di convocazione dell'Assemblea degli associati**

1. All'Assemblea partecipano di diritto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa a mezzo di persona all'uopo delegata dal proprio legale rappresentante o designata dall'associato a rappresentare stabilmente l'Ente in occasione della formalizzazione dell'adesione alla Rete.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante avviso inviato, almeno 20 giorni prima della riunione, all'indirizzo di posta elettronica degli associati o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, specificante il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo con un preciso ordine del giorno sottoscritto da almeno un quarto degli associati aventi diritto a parteciparvi.
4. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati.
5. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato, nessuno dei quali può essere titolare di più di due deleghe.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Rete. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in difetto, da un associato designato dall'Assemblea. Il Segretario della Rete funge da segretario dell'assemblea.
7. Non possono essere posti in votazione argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
8. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà portato a conoscenza di tutti gli associati.

#### **Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea:
  - a) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente della Rete e procede al rinnovo del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all'Articolo 9; **può eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario;**
  - b) elegge il Revisore dei Conti;

- c) approva annualmente il rendiconto economico finanziario relativo alla gestione dell'anno precedente e il bilancio preventivo;
  - d) delibera sulle iniziative necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi istituzionali della Rete e sugli ulteriori punti inseriti all'ordine del giorno;
  - e) delibera sulle modifiche ai regolamenti ed allo Statuto;
  - f) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle quote associative;
  - g) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sull'adesione di nuovi membri alla Rete;
  - h) delibera sullo scioglimento della Rete, nominando uno o più liquidatori;
  - i) delibera sui ricorsi presentati con riguardo all'articolo 18.
2. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati ad eccezione di quelle inerenti al punto h), per il quale è necessaria la maggioranza di almeno i tre quarti degli associati.

#### **Art. 9 - Cariche sociali di competenza dell'Assemblea**

1. Ogni tre anni l'Assemblea procede all'elezione del Presidente e dell'eventuale Presidente Onorario.
2. Ogni tre anni l'Assemblea procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo tra i soggetti designati dagli associati alla Rete. Nella votazione ciascun associato esprime al più due preferenze, tre nel caso in cui i componenti del Consiglio Direttivo siano maggiori di sei. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità continuativa della propria istituzione nella qualità di associato alla Rete.

#### **Art. 10 - Durata delle cariche e rieleggibilità**

1. Tutte le cariche sociali hanno durata triennale. Nessuno può essere eletto o nominato a una medesima carica per più di due mandati triennali consecutivi, ad eccezione del Revisore dei Conti.
2. In caso di dimissioni del Presidente, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente, il quale esercita tali funzioni fino al termine del mandato. Il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Vicepresidente tra i suoi componenti e subentra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. Nel caso non sia possibile, una elezione suppletiva avverrà in occasione della prima Assemblea degli associati.
3. L'esercizio di cariche sociali è svolto a titolo gratuito: non dà luogo a compensi, gettoni o indennità.

## **Art. 11 - Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la legale rappresentanza della Rete di fronte a terzi e in giudizio; ha potere di firma per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita ogni altra attribuzione inerente alla carica, a norma di legge.
2. Il Consiglio Direttivo designa un Vicepresidente tra i suoi componenti affinché sostituisca il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.

## **Art. 11 bis - Il Presidente Onorario**

1. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Al Presidente Onorario possono essere delegate specifiche funzioni dal Presidente o dal Consiglio Direttivo
3. La carica di Presidente Onorario è svolta a titolo gratuito: non dà luogo a compensi, gettoni o indennità.

## **Art. 12 - Composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è costituito:
  - a) dal Presidente;
  - b) da sei a nove membri eletti dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9.
2. In caso di dimissioni dalla carica o dalla Rete di un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, subentra al suo posto il primo dei non eletti.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Segretario della Rete che redige i verbali delle riunioni stesse.
4. Il Consiglio può incaricare suoi componenti o altri associati della Rete di svolgere specifiche funzioni associative anche in via temporanea.

## **Art. 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno, anche avvalendosi di modalità telematiche di collegamento audio e video, richiamandosi a tal riguardo quanto disposto al precedente articolo 6.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, con comunicazione scritta trasmessa con mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione inclusi mail o fax, ai suoi membri in qualsiasi luogo d'Italia dal Presidente su sua iniziativa o su



richiesta di un terzo dei Consiglieri, con preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente che lo sostituisce.

3. È richiesta, per la validità della riunione, la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla loro carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in apposito libro tenuto a cura del Segretario della Rete; il verbale di ogni riunione è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.
7. Un membro del Consiglio Direttivo la cui istituzione di appartenenza, per qualsiasi motivo, perde la qualità di associato cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

#### **Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo approva la proposta di rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea e il bilancio previsionale e dà attuazione agli indirizzi programmatici generali della Rete, in conformità con gli intendimenti espressi dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo:
  - a) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al Presidente e all'Assemblea e tutti gli altri che l'Assemblea gli destina;
  - b) elegge fra i suoi membri un Vicepresidente, sentita la proposta del Presidente;
  - c) nomina il Segretario della Rete e il Tesoriere;
  - d) esprime parere sull'adesione di nuovi associati, preliminarmente al voto dell'Assemblea di accettazione o meno di tale adesione;
  - e) può istituire Commissioni per lo svolgimento di specifiche funzioni quali, ad esempio, l'esame delle candidature di nuovi associati o il comportamento di componenti della Rete;
  - f) può autorizzare il Presidente a stipulare Convenzioni con soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di attività, anche a titolo oneroso, coerenti con gli obiettivi e le finalità della Rete.
3. Tutti gli incarichi per nomina o per delega deliberate dal Consiglio Direttivo decadono con esso al termine del triennio.

## **Art. 15 - Revisore dei Conti**

1. Il controllo contabile sull'attività di gestione della Rete è affidato ad un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea. Possono essere eletti revisori anche non associati alla Rete, scelti tra persone esperte e qualificate.
2. Il Revisore:
  - a) verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili della Rete;
  - b) verifica il rendiconto economico finanziario annuale redigendo apposita relazione.
3. Il Revisore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
4. Il Revisore dura in carica tre esercizi finanziari ed è rieleggibile. L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti supplente.

## **Art. 16 - Bilancio**

1. Il periodo di gestione decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque una settimana prima della data in cui si tiene l'Assemblea, il rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti.
3. Il rendiconto viene portato a conoscenza dei soci almeno una settimana prima dell'Assemblea attraverso il sito della Rete.
4. Il Rendiconto dovrà evidenziare adeguatamente le attività eventualmente svolte dalla Rete in regime di Convenzione con soggetti pubblici o privati e quelle riconducibili alla partecipazione a bandi locali, nazionali ed europei.
5. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque una settimana prima della data in cui si tiene l'Assemblea, anche il bilancio previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la quantificazione dell'impegno a carico di ciascun associato e la proposta della quota associativa annuale che sarà portata all'approvazione dell'Assemblea.
6. L'associato dissenziente sulla quantificazione della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea può recedere con la procedura indicata nell'art. 5 e nell'art. 18.

## **Art. 17 - Fondo Comune e fonti di finanziamento**

1. Il patrimonio della Rete è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà della Rete.

2. Coloro che hanno perso la qualità di associato non possono avanzare diritti sul patrimonio associativo che è di proprietà esclusiva della Rete.
3. Al conseguimento degli scopi sociali la Rete provvede: con le quote dei propri associati, con contributi, donazioni e lasciti, con ogni altro provento derivante dalle attività della Rete. Provvede in particolare con entrate derivanti dalla partecipazione a bandi locali, nazionali e internazionali, ovvero mediante la prestazione di servizi coerenti con i propri scopi istituzionali agli associati o a terzi, come esemplificato all'art. 2, comma 2, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, di norma sulla base di Convenzioni approvate dal Consiglio Direttivo.
4. Sulla base dello stato patrimoniale della Rete, l'Assemblea può determinare eventuali quote d'ingresso, aggiuntive alla quota annuale, per i nuovi associati.
5. In caso di scioglimento della Rete, l'Assemblea, a maggioranza semplice, delibera sulla destinazione del patrimonio associativo che sarà suddiviso fra gli associati in ragione della loro anzianità associativa, salvo l'esistenza di fondi a destinazione vincolata. Qualora tali fondi siano relativi alla prestazione di servizi a terzi o alla realizzazione di progetti in risposta a bandi, la deliberazione di scioglimento dell'Associazione assicurerà la conclusione di tali attività, anche con l'apporto di singoli associati.

#### **Art. 18 - Cessazione degli associati**

1. La qualità di associato si perde:
  - a) per recesso;
  - b) per morosità di durata superiore a due anni solari;
  - c) per la cessazione dell'istituzione associata;
  - d) per aver contravvenuto agli obblighi dello Statuto.
2. Il recesso deve essere effettuato con comunicazione tramite raccomandata a.r. al Presidente della Rete almeno un mese prima della scadenza dell'anno.
3. La perdita della qualità di associato di cui alle lettere b) e d) viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Ove l'associato "oggetto" di delibera sia membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto nella deliberazione stessa. Contro l'esito della delibera può essere presentato ricorso all'Assemblea mediante istanza al Presidente entro due mesi dalla comunicazione della delibera stessa.